



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Provincia di Lecce

**PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE

Art.1

Piano degli impianti pubblicitari: elaborati

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni si compone dei seguenti elaborati:
 - Norma tecniche di attuazione, di cui al presente documento;
 - Cartografia riportante le zone in cui è ripartito il territorio comunale ai fini dell'installazione degli impianti pubblicitari
 - Cartografia con l'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni;
 - Tabella degli impianti per le pubbliche affissioni;
 - Tabella riportante tutti gli impianti pubblicitari presenti nel territorio comunale e di quelli per nuovi inserimenti .

Art.2

Definizioni

1. Nel proseguo delle presenti norme tecniche di attuazione si intende:
 - con **Decreto** il decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, avente ad oggetto la revisione e l'armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 - con **Piano** il piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Monteroni di Lecce, redatto ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.507/1993;
 - con **Codice** il nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - con **Regolamento** il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con DPR n.495/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3

Oggetto ed attuazione del Piano

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, redatto secondo i criteri stabiliti nel Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissione, approvato con deliberazione C.C. n.58 del 26.10.1995 e successive modifiche ed integrazioni, ha lo scopo di disciplinare gli inserimenti dei mezzi pubblicitari nel territorio del Comune di Monteroni di Lecce.



2. I mezzi pubblicitari oggetto del piano sono quelli definiti dall'art.47 del Regolamento : Insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, striscioni, locandine, standardi, impianti pubblicitari di servizio e impianti di pubblicità o propaganda.
3. Il Piano si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari, stabilendo quali tipologie sono autorizzabili nel territorio comunale e le caratteristiche tecniche degli stessi. Esso prevede, inoltre, il censimento degli impianti per le pubbliche affissioni, il programma nei nuovi impianti e la relativa ubicazione.

Art.4 Zonizzazione

1. Ai fini della distribuzione dei mezzi pubblicitari, il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee. Esse, riportate nella cartografia di cui all'allegato A), sono così individuate:
 - A. Zone ricadenti all'interno del perimetro del centro abitato, così suddivise:
 - A1) : zona dei centri storici ed aree caratterizzate da vincolo ambientale;
 - A2) : zona caratterizzata prevalentemente da insediamenti residenziali;
 - A3) : restanti zone del centro abitato, caratterizzate prevalentemente da insediamenti di attività produttive e di servizi.
 - B. Zone esterne al perimetro del centro abitato.
2. La modifica al perimetro del centro abitato viene automaticamente recepita nel presente Piano. Le aree che si aggiungono a quelle già perimetrare sono classificate come zone A3.

Art.5 Autorizzazione

1. L'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art.23, comma 4, del Codice.
2. La domanda di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari deve essere redatta in bollo, può riguardare più mezzi pubblicitari e deve contenere, ai sensi dell'art.11 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni :
 - a) gli estremi anagrafici e fiscali del soggetto richiedente e il titolo a richiedere l'autorizzazione;
 - b) per ogni mezzo pubblicitario da installare, una descrizione dello stesso, la sua collocazione urbana o extraurbana, parallela o ortogonale al senso di marcia, il supporto utilizzato ed ogni altra notizia utile ad individuare esattamente la posizione richiesta;
 - c) elenco degli allegati.
3. Alla domanda devono essere allegati i documenti e gli atti indicati nell'art.11, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, integrati dalla ricevuta di versamento per spese di istruttoria di cui all'art.11-bis del richiamato regolamento.
4. Il termine di sessanta giorni per l'istruttoria dell'istanza può essere interrotto, una sola volta, qualora sia necessaria un'integrazione della documentazione presentata dal richiedente ovvero debbano essere acquisiti pareri da enti esterni.
5. Per ogni domanda viene rilasciata una sola autorizzazione relativa a tutti i mezzi pubblicitari richiesti ed autorizzati, individuati tramite la via di collocazione e il numero civico ovvero la progressiva chilometrica.
6. L'autorizzazione è rilasciata in bollo ed ha durata, in caso di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari non temporanei, triennale, confermata dal versamento annuale dell'imposta di pubblicità e della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, se dovuta. L'autorizzazione è

rinnovabile alla scadenza, previa apposita istanza ove si attesta l'invarianza del mezzo pubblicitario già autorizzato.



Art.6

Manutenzione dei mezzi pubblicitari

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari installati è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione dell'impianto in caso di danneggiamento da parte di terzi.
2. I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
3. Qualsiasi modifica ai mezzi pubblicitari autorizzati fa decadere la precedente autorizzazione, salvo il caso in cui si tratti di modifica del solo messaggio pubblicitario e non del mezzo con cui viene diffuso il messaggio. In tale ipotesi il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune la modifica del messaggio, con allegato bozzetto descrittivo dello stesso.
4. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a procedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei mezzi pubblicitari in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza, di richiesta da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada

Art.7

Targhetta identificativa

1. Ai mezzi pubblicitari deve essere saldamente fissata la targhetta identificativa di cui all'art.55 del Regolamento, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. La targhetta deve essere sostituita in ogni caso di variazione dei dati in essa riportati.
3. Restano esclusi da tale obbligo gli impianti per le affissioni, pubbliche o dirette, per i quali si applicano specifiche numerazioni.

Art.8

Prescrizioni tecniche

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se posti lungo le strade o in vista di esse, devono avere sagoma regolare, diversa dal triangolo e dal cerchio, e comunque tale da non ingenerare confusione con la segnaletica stradale o ridurre la visibilità e l'efficacia.
2. L'uso del colore rosso deve essere limitato ai soli marchi depositati e deve comunque essere inferiore al 20% dell'intera superficie. E' vietato l'utilizzo di mezzi rifrangenti o abbaglianti.
3. I mezzi pubblicitari non possono utilizzare quali supporti alberi, impianti di segnaletica stradale, pali dell'illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche.
4. Qualora i mezzi pubblicitari debbano essere installati in modo permanente o comunque per periodi superiori a 180 giorni essi debbono essere realizzati con materiali tali da garantire la durata, la sicurezza e la resistenza agli agenti atmosferici, con particolare riguardo alla spinta del vento. I pannelli devono essere realizzati in acciaio zincato a caldo ovvero in altro materiale che fornisca le stesse garanzie di sicurezza, durata e resistenza. In ogni caso le strutture portanti (montanti, cornici o sostegni in genere) debbono avere struttura metallica, sottoposta a trattamento di zincatura o di ossidazione elettrolitica, di dimensioni adeguate alla struttura da sostenere.



5. Nel caso di mezzi pubblicitari installati su suolo, i supporti e sostegni devono essere ancorati al suolo mediante plinti realizzati in calcestruzzo, di dimensioni e sezioni calcolate secondo la regola tecnica onde sopportare il carico delle strutture stesse e resistere all'azione degli agenti atmosferici. Per supporti aventi sezione circolare è necessario adottare le misure tecniche necessarie ad impedire la rotazione degli stessi.
6. I mezzi costituiti da vetrine apribili devono essere chiusi con vetro stratificato di spessore non inferiore a 6 millimetri o in policarbonato di spessore non inferiore a 5 millimetri.
7. Gli impianti pubblicitari illuminati, sia direttamente che in modo riflesso, devono avere un sistema di illuminazione conforme alla legge n.46/1990.
8. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere il bordo inferiore ad un'altezza minima di m.2,20 rispetto al piano stradale; qualora siano posti sui marciapiedi devono avere il bordo inferiore ad un'altezza minima di m.2,00 dal piano del marciapiede; in tale ultima ipotesi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni pari ad almeno cm.90. Le insegne di esercizio, se poste a bandiera sui marciapiedi, devono avere un'altezza minima dal marciapiede di m.2,50; se aggettano anche sulla carreggiata stradale, devono rispettare un'altezza minima, calcolata sul bordo inferiore, di almeno m.5,50 dal piano della carreggiata.
9. Per tutti i mezzi pubblicitari da installare fuori dal perimetro del centro abitato valgono le prescrizioni tecniche dettate dal codice e dal regolamento.

Art.9

Ubicazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato

1. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle zone comprese all'interno del centro abitato è effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente piano.
2. L'ubicazione dei mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato è effettuata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento.
3. Le aree su cui installare i mezzi pubblicitari possono essere di proprietà comunale o privata. Tra le aree di proprietà comunale rientrano anche quelle private ad uso pubblico. Tutta la proiezione al suolo del mezzo pubblicitario deve compresa in una sola proprietà (comunale o privata).
4. L'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze, per direttrice di marcia, giusta le indicazioni dell'art.51, comma 4, del Regolamento:

a) prima degli impianti semaforici	m. 50
b) dopo gli impianti semaforici	m. 25
c) prima delle intersezioni	m. 50
d) dopo le intersezioni	m. 25
e) prima dei segnali di pericolo e prescrizione	m. 50
f) dopo i segnali di pericolo e prescrizione	m. 25
g) dai segnali di indicazione e da altri mezzi pubblicitari	m. 25
h) dagli imbocchi di gallerie e sottopassi	m. 100
5. Le prescrizioni di cui al precedente comma 4 non si applicano per l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati lungo le strade di categoria E) ed F), limitatamente alle ubicazioni indicate nella tabella degli impianti pubblicitari di cui al presente piano.
6. Le distanze di cui al comma 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati ovvero, in loro mancanza,



distanti almeno m.1,50 dal limite della carreggiata. Relativamente alle insegne di esercizio e alle transenne parapetonali, la deroga di cui al presente comma si estende anche alle distanze dalle intersezioni.

7. E' vietata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in tutti i punti indicati nell'art.51, comma 3 del Regolamento, di seguito riportati: corsie esterne alle carreggiate, cunette, pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue, in corrispondenza di intersezioni, lungo le curve nell'area tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette, dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sulle barriere di sicurezza e su altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento. Limitatamente al solo divieto di installazione in curva, esso non si applica alle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati ovvero, in loro mancanza, ad una distanza di almeno m.1,50 dal limite della carreggiata.
8. E' vietato posizionare mezzi pubblicitari sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, nonché sugli spartitraffico e sui divisori stradali.
9. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ad ambientali, sugli edifici e monumenti di interesse storico e ed artistico, o in loro prossimità, nonché sui muri di cinta dei cimiteri, si osservano i divieti e le limitazioni riportate all'art.7 del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.
10. L'installazione di mezzi pubblicitari sui marciapiedi deve avvenire in modo tale da consentire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 90 centimetri.

Art.10

Adeguamento alla normativa

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, quali risultanti dalle tabelle del censimento, privi di autorizzazione e non conformi alle prescrizioni del presente piano, dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare dell'impianto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Piano.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari già autorizzati ma non rispondenti alle prescrizioni del Piano, dovranno essere adeguati entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano. In caso di impossibilità di adeguamento mediante manutenzione straordinaria o ordinaria, gli stessi dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare dell'impianto entro lo stesso termine.
3. In alternativa alla rimozione, gli impianti di cui precedente comma 2 possono essere spostati, a cura e spese del titolare, secondo le indicazioni del Comune, in luoghi ove sia possibile la loro installazione in base alle presenti norme. Per gli stessi sarà rilasciata nuova autorizzazione, in sostituzione di quella già posseduta.
4. Gli impianti pubblicitari di cui al comma 1, che benché non autorizzati, siano conformi alle prescrizioni del presente piano ovvero lo possano divenire mediante interventi di manutenzione degli stessi, possono essere autorizzati in sanatoria, previa presentazione di apposita istanza al Comune entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano.
5. La domanda in sanatoria, da redigere in bollo, deve contenere:
 - a) i dati anagrafici e fiscali del titolare dell'impianto;
 - b) il bozzetto del mezzo pubblicitario, con riportate le caratteristiche dello stesso;
 - c) autocertificazione attestante la stabilità dell'impianto, anche con riferimento alle sollecitazioni atmosferiche;
 - d) autocertificazione attestante il rispetto delle norme e prescrizioni contenute nel Piano;
 - e) planimetria con indicata l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
 - f) foto del cartello;



- g) descrizione dell'eventuale intervento per renderlo conforme.
6. L'ufficio procederà all'istruttoria delle istanze in sanatoria sperando gli stessi accertamenti per il rilascio di nuove autorizzazioni e mediante la medesima procedura. In caso di necessità di adeguamento dell'impianto, lo stesso dovrà avvenire entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione in sanatoria.

TITOLO II

Segnali di direzione e preinsegne

Art.11 Segnali di direzione

1. Per le finalità proprie del presente piano, sono considerati segnali di direzione stradale per l'indicazione di luoghi di pubblico interesse, oltre a quelli già espressamente previsti dal Codice e dal Regolamento:
 - a) quelli relativi alla segnalazione di centri industriali, commerciali ed artigianali di carattere generale, contenenti il solo nominativo dell'area oltre a simboli e frecce conformi al regolamento;
 - b) quelli relativi alla segnalazione di sedi di associazioni di categoria o enti anche privati erogatori di servizi pubblici di particolare rilevanza e interesse pubblico;
 - c) quelli relativi alla segnalazione di attrezzature ospedaliere e sanitarie;
 - d) quelli relativi alla segnalazione di strutture religiose;
 - e) quelli relativi alla segnalazione di ristoranti ed alberghi, se conformi a quanto previsto dall'art.134 del Regolamento;
 - f) limitatamente alle zone industriali e artigianali, così come individuate nel PRG, quelli relativi alla segnalazione delle attività presenti all'interno di tali zone.
2. I segnali di direzione devono essere conformi per dimensioni, colori, caratteri, simboli e composizione a quanto stabilito dall'art.128 del Regolamento.
3. Per i segnali di direzione di cui alla lettera f) del comma 1, e quindi limitatamente alle zone ivi indicate, è ammesso l'utilizzo di caratteri in deroga rispetto a quelli previsti dalla tabella II 22 del Regolamento.

Art.12 Inserimento dei segnali di direzione

1. I segnali di cui all'articolo precedente, conformi a quanto previsto dall'art.128 del Regolamento, sono installati a cura e spese del richiedente e sono soggetti alla disciplina generale per i mezzi pubblicitari di cui al titolo I del presente Piano.
2. In deroga alle distanze stabilite per la segnaletica pubblicitaria, i segnali di direzione possono essere installati nelle zone di intersezione o nelle immediate vicinanze, purché l'installazione non costituisca ostacolo alla visibilità generale e agli altri dispositivi di segnalazione.
3. E' a carico del richiedente la responsabilità della corretta installazione dei segnali in conformità alle norme del presente piano e di disposizioni legislative o regolamentari vigenti.
4. E' vietata la collocazione dei segnali di direzione all'interno delle aiuole spartitraffico delle intersezioni.
5. Gli impianti dei segnali di direzione di cui al presente titolo devono essere indipendenti e non raggruppati ad altri impianti collocati dal Comune, salva specifica autorizzazione di quest'ultimo



per motivi di pubblico interesse. In tale seconda ipotesi, la collocazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e di allineamento dei segnali già presenti.

6. Non è ammesso in nessun caso l'abbinamento dei segnali di direzione con mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia.

Art.13

Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme i segnali di indicazione installati direttamente, anche tramite ditte esterne, dal Comune rientrando tale compito tra quelli istituzionali.
2. Sono ugualmente esclusi i segnali di indicazione di località eventualmente richiesti ed installati a cura e spese di altri enti territoriali o proprietari di strade extracomunali.
3. Le presenti norme non si applicano sulle strade extraurbane appartenenti ad altri enti, salvo per quelle ricadenti all'interno dei centri abitati.

Art.14

Preinsegne

1. Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita l'attività.
2. Le preinsegne non possono essere luminose né per luce propria né per luce riflessa. Le dimensioni devono essere contenute nei limiti di cui all'art.48 del Regolamento, anche qualora vengano installate nel centro abitato.
3. Per quanto concerne le altre caratteristiche tecniche e l'ubicazione delle preinsegne, valgono le prescrizioni di cui al titolo I, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.
4. L'installazione di preinsegne può essere autorizzata solo lungo le strade che conducono alla sede dell'attività e solo su suolo privato.

TITOLO III

IMPIANTI PUBBLICITARI NON AFFISSIONISTICI

Capo I

Impianti permanenti

Art.15

Definizione

1. Per impianti pubblicitari non affissionistici si intendono tutti i mezzi pubblicitari destinati all'effettuazione della pubblicità esterna, realizzata per conto altrui dal soggetto titolare dell'impianto, senza sovrapposizione sullo stesso di manifesti cartacei o simili.
2. Gli impianti pubblicitari si definiscono permanenti quando siano costituiti da mezzi o manufatti saldamente installati al terreno o ancorati a strutture in elevazione, con periodo di utilizzo degli stessi non inferiore a 180 giorni.



3. Rientrano nella disciplina di cui al presente capo, purché utilizzati per il periodo di cui al comma 1, i cartelli pubblicitari, le insegne di esercizi, gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da transenne parapedonali, pensiline e cestini. Alla stessa disciplina sono soggetti gli impianti di pubblicità o propaganda così come definiti dall'art.47, comma 8, del Regolamento, e non espressamente individuati nel presente Piano.

Art.16 Cartello pubblicitario

1. Il cartello pubblicitario, detto anche stradale, è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura metallica di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari. I messaggi sono elaborati direttamente sul pannello espositivo, con conseguente necessità di cambio dell'intero pannello al cambio del messaggio pubblicitario. Il cartello pubblicitario è non luminoso. E' ammessa l'illuminazione per luce indiretta solo per i cartelli ancorati ad edifici.
2. Per motivi di uniformità generale, sono ammessi cartelli pubblicitari delle seguenti dimensioni:
 - a) ml. 0,70 x 1,00;
 - b) ml. 1,40 x 1,00 o ml. 1,00 x 1,40;
 - c) ml. 2,00 x 1,40 o ml. 1,40 x 2,00;
 - d) ml. 3,00 x 2,00;
 - e) ml. 4,00 x 2,00;
 - f) ml. 4,00 x 3,00;
 - g) ml. 6,00 x 3,00.
3. I cartelli pubblicitari devono avere pannellatura avente spessore non inferiore a 8 millimetri. Se i cartelli sono ancorati al suolo, il collegamento deve avvenire mediante pali di sostegno metallici tubolari o scatolati ovvero in lamina di metallo pressopiegata. Per i cartelli di piccole dimensioni, di cui alla lett.a) del comma 2, deve essere utilizzato un unico palo di sostegno, di struttura metallica tubolare a forma di L rovesciata. Per i cartelli di grandi dimensioni, di cui alle lett. d), e) f) e g) del comma 2, devono essere utilizzati due o più pali di sostegno, esclusivamente in metallo scatolato.
4. La collocazione dei cartelli pubblicitari all'interno del centro abitato è effettuata secondo le prescrizioni seguenti, in rapporto alle tre zone A1 - A2 - A3, individuate nell'art.4.
 - a) Zona A1: non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari di qualsiasi tipologia.
 - b) Zona A2 : è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione tra quelle ammesse dal comma 2. I cartelli di dimensione 4x2, 4x3 e 6x3 possono essere installati solo parallelamente alla strada da cui sono visibili. Sono ammessi cartelli illuminati, ma solo per luce indiretta e non intermittente. Non sono ammessi cartelli con messaggio variabile. E' consentita l'installazione su proprietà pubblico, previa autorizzazione del Comune, o privato. E' ammessa l'installazione a parete, purché su muri ciechi e con superficie non eccedente il 30% della parete stessa. In merito alle prescrizioni tecniche e alle distanze da osservare da altri impianti pubblicitari, valgono le disposizioni di cui al titolo I.
 - c) Zona A3: è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione tra quelle ammesse dal comma 2. I cartelli di dimensione 4x2, 4x3 e 6x3 possono essere installati solo parallelamente alla strada da cui sono visibili. Sono ammessi cartelli illuminati, per luce propria o indiretta, anche intermittente. Sono ammessi cartelli con messaggio variabile; qualora il cartello sia ortogonale alla strada da cui è visibile, la variabilità non può essere inferiore a cinque minuti. L'installazione può avvenire su proprietà pubblica, previa autorizzazione del Comune, o privata. E' ammessa l'installazione a parete, purché su muri



ciechi e con superficie non eccedente il 40% della parete stessa. In merito alle prescrizioni tecniche e alle distanze da osservare da altri impianti pubblicitari, valgono le disposizioni di cui al comma 2.

Art. 17 Insegne

1. Per insegna di esercizio si intende la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente integrata da simboli e marchi, installata presso la sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere luminosa, sia per luce propria sia per luce indiretta. Le insegne possono essere mono o bifacciali; sono ammesse insegne a parete (solo frontali), a bandiera e a giorno.
2. Per quanto concerne le modalità di inserimento delle insegne, valgono le prescrizioni di seguito riportate, rapportate alle zone in cui è stato diviso il centro abitato:
 - a) zona A1 : sono consentite solo insegne a parete frontali; unica eccezione l'installazione di insegne a bandiera per le rivendite di generi di monopolio. Le insegne possono essere collocate esclusivamente al piano terra degli edifici, nella zona compresa tra il solaio e il bordo superiore delle vetrine, per una lunghezza massima pari alla facciata dell'edificio di pertinenza dell'attività. La sporgenza massima dal muro è pari a cm.15.
 - b) zona A2 : sono ammesse tutte le tipologie di insegne riportate al comma 1. Per le insegne frontali valgono le prescrizioni dettate per la zona A1, con la possibilità aggiuntiva di collocazione sui parapetti delle finestre e dei balconi posti a primo piano, per tutta la loro larghezza e per un'altezza massima di cm.100. Le insegne a bandiera possono essere poste unicamente su palo, ad un'altezza fissa di m.3 dal suolo; l'altezza massima consentita è pari a cm.100 e la sporgenza non potrà eccedere cm.150. In ogni caso non è mai ammessa la sporgenza sulla carreggiata stradale. Le insegne a giorno possono essere unicamente su palo, ad un'altezza fissa di m.3, elevata a m.4 se installate su marciapiede, e con superficie massima consentita pari a mq.2. Non sono ammesse insegne a giorno con luce intermittente e/o messaggi variabili. Anche per tale tipologia non è ammesso che la sporgenza aggetti sulla carreggiata stradale.
 - c) zona A3: sono ammesse tutte le tipologie di insegne riportate al comma 1. Per le insegne frontali e a bandiera valgono le prescrizioni di cui alle precedenti lettere a) e b). Le insegne a giorno possono essere collocate, oltre che su palo, anche su cancelli, pensiline o coperture in genere; per quelle poste su cancelli e pensiline, la larghezza non può eccedere quella del cancello o della pensilina su cui vengono installate, l'altezza non può eccedere cm.50 e la superficie i mq.2. Le insegne a giorno poste sulla copertura devono essere rientrate rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza almeno pari alla loro altezza; la superficie massima dell'insegna non può eccedere il 5% della facciata dell'edificio su cui vengono installate. Per le insegne a giorno su palo si applicano le disposizioni di cui alla lettera b). Le insegne collocate in questa zona possono essere a messaggio variabile; non sono ammesse insegne a luce intermittente.

Art.18 Transenna parapetonale



1. La transenna parapetonale pubblicitaria è costituita da un pannello serigrafato o simile, ancorato a barriere parapetonali, poste lungo i bordi dei marciapiedi, con funzione di diffusione di messaggi pubblicitari.
2. L'altezza massima delle transenne non può eccedere i cm.100; il pannello non può essere luminoso, né per luce propria né per luce indiretta e non può recare messaggi affissi.
3. Le transenne parapetonali non sono ammesse nella zona A1. Nelle altre zone sono ammesse, con superficie per singolo impianto non superiore a mq.0,70. Alle transenne parapetonali non si applicano le distanze minime previste dall'art.9 del presente piano.
4. L'installazione delle transenne parapetonali e la loro gestione è affidata a terzi, previa specifica gara, ove saranno individuati i siti e gli spazi pubblicitari da installare in ogni sito.

Art.19 Pensilina

1. Si definisce pensilina una struttura integrata di attesa di mezzi pubblici, provvista di pensilina ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo affissione di manifesti e simili.
2. L'altezza massima delle pensiline non può eccedere m.2,60. Gli spazi pubblicitari delle stesse debbono essere delle seguenti misure:
 - a) m. 0,70 x 1,00;
 - b) m. 1,00 x 1,40;
 - c) m. 1,40 x 2,00.
3. L'installazione di pensiline non è ammessa nella zona A1; nelle altre zone sono ammesse pensiline di qualsiasi dimensione tra quelle indicate al comma 2. Non sono ammessi messaggi pubblicitari luminosi, né per luce propria né per luce indiretta.
4. Lo spazio pubblicitario può essere inserito nella pensilina solo se parallelo all'asse viario; se collocato in modo ortogonale, può essere posto solo sul lato opposto al senso di marcia. In ogni caso l'inserimento pubblicitario deve sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali di pericolo e di prescrizione. La pensilina deve distare almeno cm.50 dalla carreggiata stradale, elevati a cm.50 in caso di assenza di marciapiede. Deve essere garantito il transito pedonale all'esterno dell'impianto per almeno cm.150.
5. Non si applicano le norme sulle distanze da altri impianti pubblicitari.
6. L'installazione delle pensiline è ammessa solo ed esclusivamente su suolo pubblico. L'installazione e la gestione delle stesse è affidata a terzi previa specifica gara, ove saranno individuati siti e dimensioni degli spazi pubblicitari.

Art.20 Cestino

1. Trattasi di una struttura integrata a cestino portarifiuti e ad esso rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari a mezzo di esposizione quali elementi serigrafati o simili.
2. La collocazione di cestini pubblicitari non è ammessa nella zona A1. I messaggi pubblicitari ivi riportati non possono essere luminosi, né per luce propria né per luce indiretta.
3. La superficie massima del messaggio pubblicitario non può eccedere mq. 0,50 per ogni singolo impianto. Il limite superiore dell'impianto è pari cm.100.
4. Non si applicano le disposizioni sulle distanze di cui all'art.9 del titolo I.
5. L'installazione e la gestione dei cestini pubblicitari è affidata a terzi previa apposita gara.



Capo II Impianti temporanei

Art.21 Definizione

1. Gli impianti pubblicitari non affissionistici temporanei sono rappresentati da quei mezzi pubblicitari che per loro natura e/o per la durata con cui vengono utilizzati sono provvisori.
2. Sono oggetto di disciplina del presente piano gli impianti temporanei costituiti da cartelli pubblicitari temporanei, installati per un periodo inferiore a 180 giorni, da striscioni, da standardi e da striscioni pubblicitari di esercizio.
3. Può essere autorizzato l'utilizzo di altri mezzi pubblicitari temporanei, da concordare di volta in volta con il Comune in occasione di manifestazioni di vario genere, previa verifica da parte del Comune della necessità dell'installazione di tali mezzi pubblicitari e valutazione delle caratteristiche ambientali ed urbanistiche dell'area.

Art.22 Cartello pubblicitario temporaneo

1. Il cartello pubblicitario temporaneo è un mezzo pubblicitario avente le medesime caratteristiche dei cartelli pubblicitari permanenti definiti dall'art.16, comma 1, del presente Piano, caratterizzati dalla temporaneità della loro installazione, limitata alla durata di manifestazioni o eventi, comunque non superiore a 180 giorni.
2. In ordine alle prescrizioni di natura tecnica e di localizzazione dei cartelli pubblicitari temporanei, si applicano le disposizioni dell'art.16, così come appresso integrate.
3. I cartelli devono avere le stesse misure indicate nell'art.16, ad eccezione dei cartelli 6,00 x 3,00, che non sono autorizzabili per uso temporaneo. Non sono ammessi, per nessuna zona, cartelli illuminati, per luce propria o indiretta, e cartelli recanti un messaggio variabile. Sono ammessi cartelli installati su muri ciechi, con gli stessi limiti di cui all'art.16.
4. I cartelli pubblicitari temporanei possono essere installati in concentrazioni di impianti omogenei; la superficie complessiva di tutti gli impianti concentrati non può essere superiore a mq.72, con distanza tra i singoli impianti non superiore a cm.150.
5. Non sono ammesse deroghe alle distanze da intersezioni, impianti semaforici, segnaletica ed altri impianti pubblicitari, di cui all'art.9 del presente piano, qualora i cartelli siano ubicati lungo o in vista delle strade.

Art.23 Striscione

1. Per striscione si intende un elemento bidimensionale, realizzato in materiale di diversa natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente ad essa.
2. Non è ammessa la collocazione di striscioni nella zona A1; sono possibili deroghe solo nel caso di svolgimento di manifestazioni e/o eventi presso piazze o edifici siti nella zona medesima. La superficie massima degli striscioni non può eccedere il limite di mq. 6.



3. Lo striscione deve essere collocato ad un'altezza di m.5,10 da terra, misurata sul bordo inferiore, elevata a m.5,50 nel caso in cui lo striscione è appeso sulla carreggiata stradale. Se lo striscione è collocato in aderenza o in sopraelevazione a muri di cinta o su pareti cieche, l'altezza minima da terra è ridotta a m.2,50.
4. La collocazione di striscioni è ammessa esclusivamente per la pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti pubblici, enti morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, di cui sia dimostrata la necessità.
5. Gli striscioni sono autorizzabili per un periodo pari alla durata della manifestazione cui si riferiscono e per i dieci giorni antecedenti la manifestazione. Essi devono essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione.

Art.24 Stendardo

1. Lo stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale di varia natura, privo di rigidità propria, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente ad essa.
2. Esso deve essere ancorato a pali pubblici, previa autorizzazione dell'ente proprietario del palo, ad un'altezza minima da terra, misurata sul bordo inferiore, pari a m.3. Lo stendardo può avere dimensione massima pari a m. 1,00 x 1,50.
3. Non sono ammessi stendardi luminosi, né per luce propria né per luce indiretta.
4. La collocazione di stendardi non è ammessa nella zona A1, tranne il caso in cui sia posta nelle immediate vicinanze di piazze o edifici ubicati nella medesima zona, e sedi di manifestazioni cui lo stendardo si riferisce. In nessun caso lo stendardo può appoggiare sulla carreggiata stradale.
5. L'apposizione di stendardi è finalizzata unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti pubblici, enti morali, associazioni culturali, sportive politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata.
6. La collocazione degli stendardi è consentita per un periodo pari alla durata della manifestazione cui si riferiscono e per i dieci giorni antecedenti la manifestazione. Essi devono essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione.
- 7.

Art.25 Striscione pubblicitario di esercizio

1. Lo striscione pubblicitario di esercizio è un elemento bidimensionale realizzato in materiale di diversa natura, privo di rigidità propria e mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente ad essa, collocato esclusivamente presso la sede in cui si svolge l'attività di impresa.
2. La superficie massima dello striscione è pari a mq.6. E' ammessa l'illuminazione dello striscione, ma solo per luce indiretta.
3. Lo striscione pubblicitario di esercizio può essere installato a muro, sulla facciata dell'edificio sede dell'attività o su pali, esclusivamente sulla proprietà privata e mai su suolo pubblico.
4. L'apposizione di striscioni pubblicitari di esercizio è consentita esclusivamente per la pubblicità di manifestazioni o iniziative commerciali presso la sede dell'azienda ed è autorizzabile esclusivamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione, nonché nei dieci giorni antecedenti. Essi devono essere rimossi entro 48 ore dal termine della manifestazione.



Impianti pubblicitari nei cantieri edili

1. Nell'area del cantiere edile, per un periodo equivalente alla durata dello stesso, è possibile installare un unico impianto pubblicitario su cui possono essere ospitati più messaggi pubblicitari, anche variabili durante il periodo utilizzato.
2. L'impianto pubblicitario, che può essere installato su ponteggi, steccati, recinzioni dell'area ovvero su pali all'interno dell'area, non può essere luminoso, né per luce propria né per luce indiretta. La dimensione massima dell'impianto non può superare i mq.6 se installato su pali; se appoggiato a ponteggi, steccati ecc, non può eccedere il 30% della superficie degli stessi.
3. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata copia della concessione edilizia e della denuncia di inizio lavori.

TITOLO IV

Impianti per le pubbliche affissioni

Art.27

Ambito di applicazione

1. Nel presente titolo vengono dettate disposizioni circa caratteristiche ed ubicazione dei mezzi pubblicitari finalizzati all'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni, giusta le indicazioni di cui all'art.15 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.
2. Le pubbliche affissioni comprendono le affissioni istituzionali e/o sociali, le affissioni commerciali, le affissioni necrologiche, le affissioni dirette esenti e le affissioni dirette commerciali.
3. All'uopo si intende per:
 - a) affissione istituzionale o sociale: le affissioni per fini istituzionali, effettuate per adempiere ad obblighi di legge o per comunicazioni di pubblico interesse, le affissioni di natura culturale, sportiva sociale o comunque prive di rilevanza economica; sono effettuate dal concessionario del servizio delle pubbliche affissioni su richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o di soggetti privati;
 - b) affissione commerciale : le affissioni di natura commerciale o comunque contenenti messaggi pubblicitari aventi rilevanza economica; sono effettuate dal concessionario del servizio delle pubbliche affissioni su richiesta di soggetti privati;
 - c) affissioni necrologiche: le affissioni di annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi effettuate dal concessionario del servizio delle pubbliche affissioni su richiesta di soggetti privati;
 - d) affissioni dirette esenti: le affissioni effettuate in esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni negli spazi all'uopo riservati, direttamente dai soggetti di cui all'art.20 del Decreto (Stato, enti pubblici territoriali, comitati, associazioni , onlus ,ecc.);
 - e) affissioni dirette commerciali: le affissioni di natura commerciale o comunque contenenti messaggi pubblicitari aventi rilevanza economica, effettuate dal soggetto proprietario dell'impianto su richiesta di soggetti privati.
4. L'affissione di manifesti , di esclusiva competenza comunale tranne che per le affissioni dirette esenti e le affissioni dirette commerciali, può essere effettuato solo sugli impianti di cui al presente titolo, rimanendo vietata l'affissione su qualsiasi altro supporto.



5. Il servizio delle pubbliche affissioni viene effettuato esclusivamente all'interno del centro abitato.

Art.28

Superficie e ubicazione degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni è determinata direttamente dal regolamento richiamato all'art.27, comma 1.
2. Allo stesso regolamento si fa riferimento per la determinazione della superficie complessiva da attribuire alle affissioni istituzionali o sociali, alle affissioni commerciali, alle affissioni necrologiche, alle affissioni dirette dei soggetti di cui all'art.20 del Decreto e alle affissioni commerciali effettuate direttamente da soggetti privati.
3. La distribuzione degli impianti affissionistici per tipologia di affissione e per le zone in cui è stato ripartito il centro abitato è riportata nella cartografia di cui all'allegato B e nelle tabelle di cui all'allegato C, dove vengono numerati tutti gli impianti, descritta la tipologia la relativa superficie.
4. Le indicazioni riportate negli allegati di cui al precedente comma 3 sono da ritenere inderogabili, salvo limitate traslazioni in relazione al Piano del Traffico o ad effettive esigenze di posa in opera.
5. Eventuali adeguamenti degli impianti affissionistici esistenti rispetto alle disposizioni del presente piano, devono essere effettuate entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano.

Art.29

Definizione degli impianti per le affissioni

1. L'impianto per le affissioni, pubbliche o dirette che siano, è un manufatto bidimensionale, vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari mediante sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili.
2. L'impianto per le affissioni può essere monofacciale, nel caso in cui venga utilizzata una sola faccia per l'affissione, o bifacciale. In ogni caso l'impianto non può essere luminoso, né per luce propria né per luce indiretta. Può essere dotato di ante.
3. L'impianto deve essere realizzato in acciaio zincato, con bordi di chiusura in profilato di acciaio. La struttura di sostegno deve essere realizzata secondo le stesse disposizioni previste per i cartelli pubblicitari.
4. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono essere collocati su suolo pubblico. Per gli impianti destinati alle affissioni dirette commerciali è possibile l'installazione su aree private; l'installazione sulle aree pubbliche di detti impianti deve essere autorizzata dal Comune ai sensi dell'art.12 del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

Art.30

Tipologia degli impianti

1. Gli impianti destinati alle affissioni istituzionali e/o sociali sono ammessi nelle dimensioni m. 1,40x1,00, 1,40x2,00 e 2,00x1,40. Possono essere su pali o murali e possono essere collocati in



qualsiasi zona del centro abitato. Non si applicano le distanze da altri impianti pubblicitari di cui all'art.9 del presente piano.

2. Gli impianti destinati alle affissioni commerciali sono ammessi nelle dimensioni : 1,40x1,00, 1,40x2,00, 2,00x1,40, 3,00x2,00, 4,00x2,00, 4,00x3,00, e 6,00x3,00. Possono essere su pali o murali; non è ammessa la collocazione di impianti delle dimensioni 3,00x2,00, 4,00x2,00, 4,00x3,00 e 6,00x3,00 nella zona A1. Non si applicano le distanze da altri impianti pubblicitari di cui all'art.9 del presente piano.
3. Gli impianti destinati alle affissioni necrologiche sono ammessi nelle dimensioni: 1,40x1,00, 1,40x2,00, 2,00x1,40. Possono essere su pali o murali e possono essere collocati in qualsiasi zona del centro abitato. Non si applicano le distanze da altri impianti pubblicitari di cui all'art.9 del presente piano. Nella parte superiore devono riportare la scritta Avvisi Funebri, di colore nero su fondo bianco.
4. Gli impianti destinati alle affissioni dirette esenti sono ammessi nelle dimensioni: 1,40x1,00, 1,40x2,00, 2,00x1,40. Possono essere su pali o murali e possono essere collocati in qualsiasi zona del centro abitato. Non si applicano le distanze da altri impianti pubblicitari di cui all'art.9 del presente piano.
5. Gli impianti per le affissioni dirette commerciali sono ammessi nelle dimensioni : 1,40x2,00, 2,00x1,40, 3,00x2,00, 4,00x2,00, 4,00x3,00 e 6,00x3,00. Possono essere su pali o murali; non è ammessa la collocazione di impianti nella zona A1. Trovano applicazione le distanze da altri impianti pubblicitari di cui all'art.9 del presente piano.
6. Tutti gli impianti devono essere collocati ad almeno cm.50 dalla carreggiata stradale; in assenza di marciapiede tale misura è elevata a cm.150. Gli impianti delle dimensioni 4,00x2,00, 4,00x3,00 e 6,00x3,00 possono essere installati solo parallelamente alla strada da cui sono visibili.
7. Ciascun impianto non può essere utilizzato per affissione diversa da quella per la quale è stato predisposto.

Art.31

Targhetta identificativa

1. In deroga a quanto stabilito nell'art.7 del presente piano, gli impianti destinati alle affissioni pubbliche devono avere una targhetta con l'indicazione " Comune di Monteroni di Lecce - servizio Affissione pubblica " e del numero dell'impianto.

TITOLO V Disposizioni finali

Art.31

Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni previste nel presente piano si applicano, per quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice e dal Regolamento.



Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del piano coincide con il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo con cui è stato approvato.



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Provincia di Lecce

**PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

TABELLA IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

NUMERO	DESTINAZIONE	UBICAZIONE	DIMENSIONE	ESPOSIZIONE	SUPERFICIE
1	Istituzionale	piazza Italia	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
2	Necrologica	piazza Italia	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
3	Commerciale	piazza Italia	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
4	Istituzionale	via Garibaldi	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
5	Commerciale	via Garibaldi	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
6	Istituzionale	piazza della Repubblica	1,40 X 2,00	bifacciale	5,60
7	Commerciale	piazza della Repubblica	1,40 X 2,00	bifacciale	5,60
8	Onlus / Istituzionale	piazza della Repubblica	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
9	Commerciale	piazza della Repubblica	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
10	Necrologica	via Papa Giovanni XXIII	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
11	Commerciale	via Papa Giovanni XXIII	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
12	Onlus / Istituzionale	via Papa Giovanni XXIII	1,40 X 2,00	monofacciale	2,80
13	Commerciale	via Mazzini	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
14	Istituzionale	via Mazzini	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
15	Istituzionale	via Rubichi	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
16	Necrologica	via Rubichi	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
17	Commerciale	via Rubichi	1,40 X 2,00	monofacciale	2,80
18	Istituzionale	via De Gasperi	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
19	Necrologica	via De Gasperi	1,40 X 2,00	monofacciale	2,80
20	Commerciale	via De Gasperi	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
21	Commerciale	via De Gasperi	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
22	Commerciale	via Gramsci	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
23	Commerciale	via Don Minzoni	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
24	Commerciale	via Martiri di via Fani	1,40 X 2,00	bifacciale	5,60
25	Commerciale	via Giorgione	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

NUMERO	DESTINAZIONE	UBICAZIONE	DIMENSIONE	ESPOSIZIONE	SUPERFICIE
26	Commerciale	via S. Caterina da Siena	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
27	Commerciale	viale Trieste	1,40 X 2,00	bifacciale	5,60
28	Necrologica	viale Trieste	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
29	Istituzionale	viale Trieste	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
30	Istituzionale	piazza Padre Pio	1,40 X 2,00	bifacciale	5,60
31	Necrologica	piazza Padre Pio	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
32	Commerciale	piazza Padre Pio	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
33	Commerciale	via Monte Sabotino	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
34	Necrologica	via Monte Sabotino	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
35	Onlus / Istituzionale	via Vetta d'Italia	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
36	Commerciale	via Vetta d'Italia	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
37	Onlus / Istituzionale	piazza Montello	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
38	Istituzionale	corso Umberto I	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
39	Commerciale	corso Umberto I	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
40	Commerciale	corso Umberto I	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
41	Necrologica	Piazza Candido	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
42	Onlus / Istituzionale	corso Umberto I	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
43	Commerciale	Piazza S. Antonio	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
44	Necrologica	via T. Schipa	1,40 X 2,00	bifacciale	5,60
45	Istituzionale	via T. Schipa	1,40 X 2,00	bifacciale	5,60
46	Commerciale	via T. Schipa	1,40 X 2,00	bifacciale	5,60
47	Istituzionale	via del Mare	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
48	Commerciale	via del Mare	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
49	Commerciale	via del Mare	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
50	Istituzionale	Piazzale Foscolo	1,40 X 2,00	bifacciale	5,60



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI

NUMERO	DESTINAZIONE	UBICAZIONE	DIMENSIONE	ESPOSIZIONE	SUPERFICIE
51	Necrologica	Piazzale Foscolo	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
52	Commerciale	Piazzale Foscolo	2,00 x 1,40	bifacciale	5,60
53	Onlus / Istituzionale	via S. Fili	1,40 X 2,00	monofacciale	2,80
54	Necrologica	via S. Fili	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80
55	Commerciale	via S. Fili	2,00 x 1,40	monofacciale	2,80



NB Onlus/Istituzionale: impianti riservati per le affissioni in esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni in favore dei soggetti di cui all'art.20 D.Lgs.507/1993

TOTALE IMPIANTI

DESTINAZIONE	NUMERO	SUPERFICIE MQ
Istituzionali	12	58,80
Commerciali	26	120,40
Necrologici	11	53,20
Onlus / Istituzionale	6	25,20
	55	257,60



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Provincia di Lecce

**PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

TABELLA IMPIANTI PUBBLICITARI

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

TABELLA IMPIANTI PUBBLICITARI E AFFISSIONI DIRETTE

Spazi da utilizzare per l'installazione di impianti pubblicitari o per le affissioni

LOCALITA'	UBICAZIONE	DIMENSIONI AMMESSE
via Campo Sportivo	tutta la strada	tutte
via S. Filio	incrocio via Mediterraneo.	tutte
via S. Filio	civico 88	tutte
via S. Filio	int. Via Merano	tutte
P.le Foscolo	piazzetta inters. via Petrarca	3x2 - 4x2 - 4x3
P.le Foscolo	lato interno dx	tutte
via Schipa	incrocio Dalmazia (cabina enel)	3x2 - 4x2 - 4x3
via Schipa	spartitraffico tutta la strada	tutte
via Schipa	asilo	tutte
via Schipa	piazzetta dopo asilo	tutte
via Schipa	piazzetta int. Pitagora	tutte
via Schipa	cabina enel	3x2 - 4x2 - 4x3
via Schipa	int. Archita	tutte
via del Mare	tutta la strada	tutte
via Pacinotti	tutta la strada	tutte
piazza Galvani		3x2 - 4x2 - 4x3





COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

TABELLA IMPIANTI PUBBLICITARI E AFFISSIONI DIRETTE

Spazi da utilizzare per l'installazione di impianti pubblicitari o per le affissioni

via Toti	cabina metano	3x2 - 4x2 - 4x3
via Favale	tutta la strada	tutte
via Matteotti	int. Marconi	3x2 - 4x2 - 4x3
via Matteotti	scuole	3x2 - 4x2 - 4x3
via Gramsci	palazzo Montinari	3x2 - 4x2 - 4x3
via Gramsci	piazzetta comunale	3x2 - 4x2 - 4x3
via Gramsci	scuole	3x2 - 4x2 - 4x3
via Gramsci	piazzetta comunale	tutte
via De Gasperi	piazzetta comunale int. Unità d'Italia	3x2 - 4x2 - 4x3
via De Gasperi	palazzo Montinari	3x2 - 4x2 - 4x3
via De Gasperi	marciapiede civico	3x2 - 4x2 - 4x3
via Martiri di via Fani	spartitraffico tutta la strada	tutte
via Martiri di via Fani	asilo	tutte
via Martiri di via Fani	piazzetta comunale	tutte
via Giorgione	spartitraffico tutta la strada	tutte
via Giorgione	int. San Pietro in Lama	3x2 - 4x2 - 4x3
piazza Padre Pio	piazzetta int. Montesanto	tutte

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

TABELLA IMPIANTI PUBBLICITARI E AFFISSIONI DIRETTE

Spazi da utilizzare per l'installazione di impianti pubblicitari o per le affissioni

via Rubichi	int. Monte Adamello	tutte
via Gen C. A. Dalla Chiesa	int. Rubichi lato dx e sx	3x2 - 4x2 - 4x3
via Vetta d'Italia	int. Adda	3x2 - 4x2 - 4x3
via Vetta d'Italia	mercato coperto	tutte
via Vetta d'Italia	piazzetta int. Basento	3x2 - 4x2 - 4x3
via Monte Sabotino	piazzetta	3x2 - 4x2 - 4x3
via Trieste		3x2 - 4x2 - 4x3
via Garibaldi		3x2 - 4x2 - 4x3
via Montello	piazzetta int. Po	tutte
via Arno	spartitraffico tutta la strada	tutte
via Arno		3x2 - 4x2 - 4x3
via Umberto I		3x2 - 4x2 - 4x3
via Umberto I	piazzetta int. Fiume	3x2 - 4x2 - 4x3
via Umberto I	cabina int. Po	3x2 - 4x2 - 4x3
via Umberto I	piazzetta int. Conti di Lecce	3x2 - 4x2 - 4x3
via S. Caterina	ufficio poste	tutte
via S. Caterina	int. San Filippo Neri	tutte



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

TABELLA IMPIANTI PUBBLICITARI E AFFISSIONI DIRETTE

Spazi da utilizzare per l'installazione di impianti pubblicitari o per le affissioni

piazza Italia	lato interno	3x2 - 4x2 - 4x3
via Garibaldi		3x2 - 4x2 - 4x3
piazza S. Antonio		tutte
Piazza della Repubblica	scuole	3x2 - 4x2 - 4x3
Piazza della Repubblica	isola spartitraffico	tutte
Piazza della Repubblica		3x2 - 4x2 - 4x3
via Velodromo		3x2 - 4x2 - 4x3
via Carso		3x2 - 4x2 - 4x3

